

N. 470/2013 SENT.
N. 567/2010 R.G.
N. 967/2013 C.F.R.M.
N. 482/13 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.
Dott. Salvatore Datidone Consigliere
Dott. Pietro Lisa Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: ALTRI COSTRUTTI
ATTIVA

SENTENZA

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 567/2010, promosso con atto di citazione d'appello notificato il 15/9/2010

da
spa, rappresentata e difesa dall'avv. ~~Roberto Pizzoni~~ e dall'avv. ~~Roberto Pizzoni~~ e con domicilio eletto presso quest'ultimo giusta mandato a margine della citazione di primo grado
appellante

Roberto Pizzoni

contro
e rappresentati e difesi dall'avv. ~~Roberto Pizzoni~~ e ~~Roberto Pizzoni~~ giusta mandato a margine della controparola di risposta d'appello
FALLIMENTO
appellati

, srl contumace

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

In via principale: accogliere il presente appello per i motivi tutti illustrati e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande svolte dagli attori, oggi appellati, in primo grado condannando i medesimi a restituire a

quanto da questa agli stessi versato in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad €. 3.083,17), condannando altresì i medesimi a corrispondere a in esecuzione del contratto di finanziamento di cui è causa, la somma di €. 9.692,54 oltre interessi convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalla L. 108/96 e spese, dal 26 marzo 2007 sino al saldo effettivo o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa ovvero essere ritenuta di giustizia;

In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse, per qualsivoglia ragione, la domanda dell'appellante, condannare il fallimento Srl a corrispondere a Spa sia l'importo di €. 3.083,17 versato agli appellati in forza della sentenza di primo grado, nonché condannare il fallimento a versare a)

quanto dovuto dai Sigg.ri in forza del contratto di finanziamento, pari ad €. 9.692,54 oltre interessi convenzionali dal 26.03.2007 al saldo, fatto salvo il diritto di al risarcimento del maggior danno da quantificarsi in corso di causa.

In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Trieste, con sentenza 1 marzo 2010, "in accoglimento delle domande attoree accertata e dichiarata la nullità e in subordine l'annullamento del contratto in data 8/5/2003 stipulato tra [redacted] e di quello collegato relativo al finanziamento concesso a [redacted] e [redacted] da parte di [redacted] alla [redacted] con condanna del solo fallimento della [redacted] alla restituzione di tutte le somme ottenute, come indicate in citazione, oltre interessi dalla data di commissione del fatto illecito. In difetto di domanda, nessun obbligo restitutorio può essere posto a carico di [redacted]". Rigetta le domande riconvenzionali proposte da [redacted] Condanna le convenute al pagamento della metà delle spese processuali della parte attrice...".

Ha interposto appello la sola [redacted] (già [redacted] spa), lamentando che il Giudice aveva ommesso di motivare su quali fossero stati gli artifici e raggiunti posti a base dell'annullamento del contratto, limitandosi a richiamare delle sentenze di merito.

L'oggetto del contratto era comunque determinato, avendo ad oggetto, da parte della [redacted] "la cessione e la conseguente acquisizione da parte del compratore di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili come previsto e regolamentato dal D. Lgs. n. 427/98" e i compratori erano perfettamente consapevoli di quanto acquisivano.

Aveva ancora estrato il tribunale a ritenere il collegamento tra tale contratto e quello di finanziamento proposto dalla [redacted], desumendolo non dalle clausole contrattuali, ma da fatti precedenti, primo tra i quali un assolutamente usuale accordo tra venditrice e finanziaria in ordine a tutti i contratti acquisendi. Per pacifica giurisprudenza di legittimità occorreva che invece "uno dei due negozi trovi nell'altro la propria "causa" e non solo il "motivo"...

Handwritten signature

Inoltre, andava "da sé" che una volta dichiarato nullo il contratto di vendita, la società venditrice, che aveva a suo tempo ricevuto la somma finanziata da

dovesse restituire la somma, come richiesto in comparsa di risposta.

Quest'ultima, infine, si era sempre comportata in buona fede, adempiendo alle obbligazioni del proprio contratto e non spettandole di conoscere l'esito del contratto di vendita, per cui ingiustamente pure era stata condannata al pagamento delle spese di lite, per la nullità di un contratto concluso *inter alios*.

Ha concluso come sopra.

Si sono costituiti gli appellanti chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in via di appello incidentale la condanna di a pagare le spese di lite per l'intero e non con parziale compensazione, concludendo quindi come sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato preliminarmente che l'appellante ha interesse al gravame sulla nullità del contratto tra gli acquirenti e la date le conseguenze tratte in primo grado dal Tribunale sul collegamento con il proprio contratto di finanziamento, si osserva che il motivo d'appello, sul punto, manca di specificità, facendo riferimento esclusivamente al testo normativo, ma non indicando quali clausole rendevano determinato il contratto.

Su di esse ha esaurientemente argomentato il Tribunale, con motivazione condivisibile: v. i passaggi da un "certificato di associazione professionale" all'acquisto di "una settimana fluttuante", alla possibilità futura di una prelazione che poteva far credere ad una opzione per l'uscita dal contratto, dal termine locazione di un immobile a quello di una settimana.

Quanto al collegamento tra i due contratti, la recente sentenza n. 12454 della Cassazione ha stabilito che "La concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuato attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo

e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario"

Nello stesso senso è la sentenza n. 3589 del 2010 della Suprema Corte.

Ritiene pertanto questo Collegio di adeguarsi: nella fattispecie il collegamento è stato ancora bene e ampiamente motivato dal Giudice impugnato: lo svolgimento dei fatti descritto nella sentenza evidenzia un quadro di rilevanza penalistica, nella sua concatenazione.

Il collegamento è pure documentale: il contratto di finanziamento consiste in uno stampato predisposto da Tante case (ora) e sottoscritto pure da

Anche in questo caso (come nei dispositivi delle sentenze di legittimità) il Tribunale ha disposto la condanna del "venditore" alla restituzione. ¹¹

Quanto al fatto che sia stato condannato il Fallimento, su tale statuizione si è formato il giudicato.

Ma, per il resto, le ulteriori condanne richieste in via subordinata, ove non assorbite, trovano la preclusione di cui all'art. 51 della Legge Fallimentare.

Va pure rilevato, *ad abundantiam*, che "l'art. 11 n. 2 della Direttiva del Consiglio 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un accordo tra il creditore e il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso al clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore": Corte Giustizia Comunità Europee 23 aprile 2009 n. 509 (in una causa di)



Sulle spese di lite (v. appello principale ed incidentale), si osserva che il Tribunale, in motivazione, ha affermato, correttamente: "le spese seguono la soccombenza".
 Si ritiene pertanto che l'espressione di cui al dispositivo: "condanna le convenute in via solidale al pagamento della metà delle spese processuali in favore della parte attrice" significhi che entrambe le convenute dovevano pagare, senza alcuna compensazione nei confronti degli autori qui appellati.
 Così emendato, ove occorra, l'eventuale errore materiale, gli appelli vengono respinti.

Le spese del grado seguono la soccombenza. P.Q.M.


Respinge l'appello proposto da Neos Finance spa nei confronti del

339/2010 del Tribunale di Trieste, nonché l'appello incidentale degli ultimi due appellati, avverso la sentenza n.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, in complessivi €. 4.000,00 oltre accessori.

Trieste 9 aprile 2013

Il Presidente est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Anna Maria Pelrone

14 MAG 2013

Depositato in cancelleria il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Anna Maria Pelrone

